

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 11/2000 (ex N 166/99) — Italia: aiuto agli investimenti in favore della società Rivit SpA, acciaio non CECA

(2000/C 142/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 13 marzo 2000 — riprodotta in lingua facente fede dopo la presente sintesi che segue — la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione aiuti di Stato II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 95 79

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Con lettera datata 17 marzo 1999, pervenuta e registrata presso la Commissione il 22 marzo 1999, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto agli investimenti alla società Rivit SpA. La Commissione ha chiesto informazioni complementari con lettere datate 29 marzo e 8 settembre 1999. Tali informazioni le sono pervenute rispettivamente il 9 agosto 1999 e il 12 gennaio 2000.

DESCRIZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto notificato comprende un contributo in conto capitale di 186,600 milioni di ITL (0,096 milioni di EUR) a fronte di un investimento di 2,99 miliardi (1,54 milioni di EUR), corrispondente ad un'intensità del 6,24 %, che verrà realizzato da RIVIT SpA. L'aiuto è proposto in base alla legge italiana 488/92, giacché la società RIVIT SpA può beneficiare di aiuto di Stato essendo una PMI.

La Rivit SpA è una società italiana, ubicata a Caltrano (Veneto) che produce tubi in acciaio inossidabile di varie dimensioni, inclusi quelli a grande diametro (> 406,4 mm). Secondo le informazioni fornite, la percentuale di tubi saldati di grandi dimensioni rispetto alla produzione totale è del 7 % circa.

Al fine di meglio adeguarsi alla domanda, la società ha deciso di ampliare lo stabilimento di produzione mediante la costru-

zione di un nuovo corpo di fabbrica che permetterà un uso più razionale dello spazio e la riorganizzazione del processo produttivo. Il nuovo capannone comprende, tra l'altro, un nuovo impianto di decapaggio caratterizzato da un livello più elevato (doppio rispetto all'attuale) di qualità e di capacità. All'attuale impianto di raffreddamento verrà abbinato un nuovo impianto per l'avanzamento e il rotolamento dei tubi. Complessivamente, il piano d'investimento contribuirà notevolmente a ridurre i tempi di produzione e quindi permetterà alla società, con la stessa quantità di acciaio, di aumentare del 40 % la produzione.

VALUTAZIONE DELL'AIUTO

La Rivit SpA è una società di media dimensione conforme alla definizione di piccola e media impresa stabilita dalla Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996 ⁽¹⁾: ha infatti un organico inferiore a 250 persone (76 nel 1998) e un fatturato inferiore a 40 milioni di EUR (circa 20 milioni di EUR). La società è ubicata in un'area che non può beneficiare degli aiuti regionali ma, poiché è una società di medie dimensioni, può fruire di aiuti a concorrenza del 7,5 % ⁽²⁾. Ciononostante, dato che la società produce tubi saldati in acciaio di grandi dimensioni, è necessaria la notifica preventiva dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 84.

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4).

La Commissione, quando valuta un aiuto in favore di una società che produce tubi di acciaio, tiene conto, conformemente alla normativa comunitaria, di eventuali legami tra la società beneficiaria ed una società CECA onde accertarsi che non vi sia trasferimento di aiuti al settore acciaio CECA per il fatto che un aiuto concesso ad affiliate di gruppi siderurgici non CECA potrebbe finire per avvantaggiare il settore CECA. La Rivit SpA non appartiene né ha alcun legame con un gruppo siderurgico CECA. Pertanto, nella fattispecie, si può ritenere che il rischio di trasferimento dell'aiuto ad un'impresa CECA sia minimo o inesistente.

La Commissione tiene anche conto della situazione di mercato del sottosectore in cui opera l'impresa, in particolare per verificare che non presenti una sovraccapacità strutturale. Dopo aver individuato la situazione del mercato in cui opera la società, la Commissione valuta il possibile effetto dell'investimento sovvenzionato su detta situazione e sulla concorrenza. Il settore rilevante ai fini della società in questione, è quello dei tubi di acciaio saldati, in particolare dei tubi saldati di grandi dimensioni. Benché la società produca anche tubi di piccole dimensioni, dato che può utilizzare la stessa linea nuova di decapaggio per la produzione di qualsiasi tipo di tubi, la Commissione deve valutare l'effetto dell'aiuto sovvenzionato come se fosse utilizzato esclusivamente per la produzione di tubi di acciaio saldati di grandi dimensioni. I risparmi in termini di tempo di produzione e l'aumento della capacità produttiva, resi possibili dall'investimento sovvenzionato, possono essere pienamente utilizzati per la produzione di tubi di grandi dimensioni qualora la società lo ritenga necessario.

Il settore dei tubi d'acciaio presenta ormai dalla metà degli anni '80 una costante sovraccapacità produttiva. A metà degli anni '90 il tasso di utilizzazione degli impianti nell'Unione europea era ancora del 50 % nel sottosectore dei tubi saldati di grandi dimensioni. La situazione è migliorata nel 1998, anno in cui il tasso di utilizzazione della capacità è salito al 64 %, ma tale livello è tuttora troppo basso per ritenere che il settore non sia più depresso. Data questa situazione è difficile giustificare il finanziamento di nuove capacità nell'Unione europea. Benché la Rivit SpA sia soltanto un'impresa di medie dimensioni e quindi la sua produzione non rappresenti una percentuale importante del settore in Europa, l'aumento della capacità produttiva conseguente al nuovo investimento è notevole. La Commissione, nella fase attuale di esame dell'aiuto, ritiene pertanto che l'investimento sovvenzionato avrà un effetto negativo sulla concorrenza nel settore.

Ai fini della valutazione del caso, la Commissione tiene inoltre conto della dimensione regionale degli investimenti sovvenzionati. Quando l'impresa beneficiaria è ubicata in un'area assistita, devono essere valutati i benefici potenziali che l'investimento sovvenzionato presenta per lo sviluppo della regione rispetto agli eventuali effetti negativi che esso provoca sulla concorrenza. Tuttavia la Rivit SpA è ubicata a Caltrano, in Veneto, in un'area non assistita. Benché, in generale, la Commissione adotti un atteggiamento positivo per quanto riguarda gli aiuti alle PMI in considerazione del loro contributo allo sviluppo economico e regionale⁽³⁾, in questa fase, la Commissione non può ritenere che l'eventuale effetto positivo della

misura in questione sull'economia sia superiore ai previsti effetti negativi della medesima sul settore.

CONCLUSIONE

Nonostante la Rivit SpA sia un'impresa di media dimensione in base alla definizione della Commissione, dopo un primo esame, e tenuto conto della situazione depressa del mercato, la Commissione ritiene che gli eventuali effetti negativi sul settore derivanti dall'investimento sovvenzionato superino i potenziali benefici che l'economia della regione potrebbe trarne.

TESTO DELLA LETTERA

«PROCEDIMENTO

Con lettera datata 17 marzo 1999, pervenuta e registrata presso la Commissione il 22 marzo 1999, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto agli investimenti alla società Rivit SpA. La Commissione ha chiesto informazioni complementari con lettere datate 29 marzo e 8 settembre 1999. Tali informazioni le sono pervenute rispettivamente il 7 agosto 1999 e il 12 gennaio 2000.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

L'aiuto notificato comprende un contributo in conto in capitale di 186 600 milioni di ITL (0,096 milioni di EUR) a fronte di un investimento di 2,99 miliardi (1,54 milioni di EUR), corrispondente ad un'intensità del 6,24 %, che verrà realizzato da Rivit SpA. L'aiuto è proposto in base alla legge italiana n. 488/92, giacché la società Rivit SpA può beneficiare di aiuti di Stato essendo una PMI.

La Rivit SpA è una società italiana, ubicata a Caltrano (Veneto) che produce tubi in acciaio inossidabile di varie dimensioni, inclusi quelli a grande diametro (> 406,4 mm). Prima dell'investimento la capacità produttiva annuale dell'impresa è di 4 620 tonnellate per turno. Nel 1998 l'impresa, che aveva un organico medio di 76 unità, ha realizzato un fatturato di 18,4 milioni di EUR. La situazione finanziaria della società è equilibrata. Secondo le informazioni fornite, la percentuale di tubi saldati di grandi dimensioni rispetto alla produzione totale è del 7 % circa.

Al fine di meglio adeguarsi alla domanda, la società ha deciso di ampliare lo stabilimento di produzione mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica che permetterà un uso più razionale dello spazio e la riorganizzazione del processo produttivo. Il nuovo capannone comprende, tra l'altro, un nuovo impianto di decapaggio caratterizzato da un livello più elevato (doppio rispetto all'attuale) di qualità e di capacità. All'attuale impianto di raffreddamento verrà abbinato un nuovo impianto per l'avanzamento e il rotolamento dei tubi. Complessivamente, il piano d'investimento contribuirà notevolmente a ridurre i tempi di produzione e quindi permetterà alla società, con la stessa quantità di acciaio, di aumentare del 40 % la produzione.

⁽³⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4).

VALUTAZIONE

La Rivit SpA è una società di media dimensione conforme alla definizione di piccola e media impresa stabilita dalla Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996 ⁽⁴⁾: ha infatti un organico inferiore a 250 persone (76 nel 1998) e un fatturato inferiore a 40 milioni di EUR (circa 20 milioni di EUR). La società è ubicata in un'area che non può beneficiare degli aiuti regionali ma, poiché è una società di medie dimensioni, può fruire di aiuti a concorrenza del 7,5 % ⁽⁵⁾.

Ciononostante, dato che la società produce tubi saldati in acciaio di grandi dimensioni, è necessaria la notifica preventiva dell'aiuto. L'inquadramento comunitario dei settori siderurgici fuori CECA ⁽⁶⁾, stabilisce al punto 4.1 a), che gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione ogni progetto di aiuto relativo ai sottosettori dei tubi non saldati e dei tubi saldati di notevoli dimensioni e ciò astrazione fatta dall'importanza degli aiuti o dalle regioni dove si trovano le imprese che ne fruiscono. L'Italia ha adempiuto tale obbligo.

La Commissione, quando valuta un aiuto in favore di una società che produce tubi di acciaio, tiene conto, conformemente alla normativa comunitaria, di eventuali legami tra la società beneficiaria ed una società CECA onde accertarsi che non vi sia trasferimento di aiuti al settore acciaio CECA per il fatto che un aiuto concesso ad affiliate di gruppi siderurgici non CECA potrebbe finire per avvantaggiare il settore CECA.

La Rivit SpA non appartiene né ha alcun legame con un gruppo siderurgico CECA. Pertanto, nella fattispecie, si può ritenere che il rischio di trasferimento dell'aiuto ad un'impresa CECA sia minimo o inesistente.

La Commissione tiene anche conto della situazione di mercato del sottosettore in cui opera l'impresa, in particolare per verificare che non presenti una sovraccapacità strutturale. Dopo aver individuato la situazione del mercato in cui opera la società, la Commissione valuta il possibile effetto dell'investimento sovvenzionato su detta situazione e sulla concorrenza.

Il settore rilevante ai fini della società in questione è quello dei tubi di acciaio saldati, in particolare dei tubi saldati di grandi dimensioni. Benché la società produca anche tubi di piccole dimensioni, dato che può utilizzare la stessa linea nuova di decapaggio per la produzione di qualsiasi tipo di tubi, la Commissione deva valutare l'effetto dell'aiuto sovvenzionato come se fosse utilizzato esclusivamente per la produzione di tubi di acciaio saldati di grandi dimensioni. I risparmi in termini di tempo di produzione e l'aumento della capacità produttiva resi possibili dall'investimento sovvenzionato, possono essere pienamente utilizzati per la produzione di tubi di grandi dimensioni qualora la società lo ritenga necessario.

Il settore dei tubi d'acciaio presenta ormai dalla metà degli anni '80 una costante sovraccapacità produttiva. A metà degli anni '90 il tasso di utilizzazione degli impianti nell'Unione europea era ancora del 50 % nel sottosettore dei tubi saldati di grandi dimensioni. La situazione è migliorata nel 1998 anno in cui il

tasso di utilizzazione della capacità è salito al 64 %, ma tale livello è tuttora troppo basso per ritenere che il settore non sia più depresso. Data questa situazione, è difficile giustificare il finanziamento di nuove capacità nell'Unione europea. Benché la Rivit SpA sia soltanto un'impresa di medie dimensioni e quindi la sua produzione non rappresenti una percentuale importante del settore in Europa, l'aumento della capacità produttiva conseguente al nuovo investimento è notevole. La Commissione, nella fase attuale di esame dell'aiuto, ritiene pertanto che l'investimento sovvenzionato avrà un effetto negativo sulla concorrenza nel settore.

Ai fini della valutazione del caso, la Commissione tiene inoltre conto della dimensione regionale degli investimenti sovvenzionati. Quando l'impresa beneficiaria è ubicata in un'area assistita, devono essere valutati i benefici potenziali che l'investimento sovvenzionato presenta per lo sviluppo della regione rispetto agli eventuali effetti negativi che esso provoca sulla concorrenza. Tuttavia la Rivit SpA è ubicata a Caltrano, in Veneto, in un'area non assistita. Benché, in generale, la Commissione adotti un atteggiamento positivo per quanto riguarda gli aiuti alle PMI in considerazione del loro contributo allo sviluppo economico e regionale ⁽⁷⁾, in questa fase, la Commissione non può ritenere che l'eventuale effetto positivo della misura in questione sull'economia sia superiore ai previsti effetti negativi della medesima sul settore.

CONCLUSIONE

Nonostante la Rivit SpA sia un'impresa di media dimensione in base alla definizione della Commissione, dopo un primo esame, e tenuto conto della situazione depressa del mercato, la Commissione ritiene che gli eventuali effetti negativi sul settore derivanti dall'investimento sovvenzionato superino i potenziali benefici che l'economia della regione potrebbe trarne.

Di conseguenza, la Commissione non può escludere che la compatibilità dell'aiuto proposto dall'Italia in favore della società produttrice di tubi di acciaio Rivit SpA susciti dubbi. Al fine di poter valutare l'impatto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario della misura proposta, s'impone quindi l'avvio del procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE per fornire a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a presentarle le proprie osservazioni e a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto entro un mese dalla data di ricezione della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione richiama all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare dal beneficiario ogni aiuto versato illegalmente.»

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 84.

⁽⁵⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, (GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4).

⁽⁶⁾ GU C 320 del 13.12.1988, pag. 3.

⁽⁷⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, (GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4).